

« In tempo di guerra ed ogni qualvolta la Guardia civica dovrà essere mobilitata, saranno osservate le seguenti norme:

« I. Saranno chiamati a formar parte della Guardia mobile tutti gl'individui della Guardia civica attiva e della *riserva* compresa fra gli anni 20 e gli anni 40 compiuti.

« II. Questi saranno divisi in due classi. Nella prima saranno compresi quelli dai 20 anni compiuti fino ai 30.

« Nella seconda quelli da 30 ai 40. »

L'articolo 170 dice:

« Allorquando la Guardia civica è mobilitata ed unita all'esercito, è subordinata al ministero della guerra, ed è soggetta alle regole e discipline militari; in tal caso fruisce di tutti i vantaggi, diritti ed onori delle truppe. »

L'articolo 172 dice:

« La Guardia civica non può essere mobilitata che in forza di una legge del Governo, e solo per un tempo determinato. »

Questa è la legge sussistente, che non fu abrogata, che fu anzi ammessa in pratica col decreto 17 agosto dell'anno passato.

Se dunque è necessario mobilitare la Guardia civica, senza dire che questa mobilitazione è già in corso e che non si tratterebbe d'altro che di aumentare il numero, se fa bisogno, di guardie mobilitate, pare che la regola naturale da seguire, se si vuole osservare la legge, sia quella di richiamare il Governo all'esatta esecuzione della legge, tale quale è fatta.

Ma osservo che, in altri casi, la istituzione della Guardia civica ha uno scopo principalissimo, quello cioè di mantenere la tranquillità, la sicurezza e l'ordine interno. Per questo suo scopo principale essa diventa il mezzo del quale dispone il potere esecutivo per adempiere l'incarico affidatogli.

Noi siamo in condizioni eccezionali riguardo alla forma di governo. Noi abbiamo un potere civile ed un potere militare.

Quando la Guardia civica è mobilitata, ne spetta il comando immediato all'autorità militare. Siccome poi quest'autorità militare non è un ministero che faccia parte del Governo, ma è un'autorità a pieni poteri, la Guardia civica viene interamente sottratta al suo potere naturale, è deviata dallo scopo primo, a cui si fa allusione . . .

*Alcune voci:* Una parte soltanto.

Il *rappresentante De Giorgi*: Una parte certamente, ma la parte migliore, la parte vitale della Guardia civica. (*Rumori.*)

Signori, ho la coscienza di dire cose ragionevoli. Starà all'Assemblea pensarle, e dare il suo voto secondo coscienza.

Quando il Governo mobilita una parte della Guardia civica, se vi fosse bisogno, la richiamerebbe ad adempiere il suo fine principale. Se togliamo questo al Governo, come lo terremo responsabile del mantenimento dell'ordine? quando gli manca parte dei mezzi, o tutti i mezzi di cui può disporre? Io credo che questa sia una considerazione che non ci debba sfuggire, perchè si tratta, niente meno, di distruggere la natura essenziale della Guardia civica, cioè non per la mobilitazione in